

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.
Photos designed by Freepik

TECNICO-ECONOMICO E CAA

- Pac 2022: domande entro il 15 maggio
- PSR Veneto: nuovi bandi per il biologico, l'ottimizzazione delle tecniche irrigue e altri interventi
- PSR Veneto: conferma anche per il 2022 degli impegni agro-ambientali
- Bando Isi Inail: le scadenze per la presentazione delle domande
- Vigneti: aperte le domande di nuovi impianti fino al 31 marzo
- Fotovoltaico sui tetti: entro marzo il primo bando
- Emissioni in atmosfera: registro delle concimazioni azotate obbligatorio per tutte le aziende con Sau superiore a 14,8 ettari

- Decreto Milleproroghe: novità per investimenti 4.0, biogas, revisione macchine agricole e registro dei cereali, registro elettronico dei farmaci

FISCALE

- Credito d'imposta per la formazione 4.0
- Rivalutazione agevolata dei terreni: riaperti i termini

LAVORO E PREVIDENZA

- Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La sospensione dell'attività di impresa nell'ambito agricolo
- Contributi Inps: le aliquote 2022 per le aziende agricole

Pac 2022: domande entro il 15 maggio

Gli uffici del CAA delle Venezie operanti presso le sedi della Confagricoltura del Veneto stanno raccogliendo i piani colturali per la predisposizione delle domande Pac 2022.

Anche per quest'anno le regole non cambiano. Nel 2023 entrerà in vigore la riforma della Pac con un bagaglio di importanti novità.

DOMANDA PAC 2022

Il termine per la presentazione della "domanda unica" del 2022 è il 16 maggio (il 15 cade di domenica). Quest'anno non sono previste proroghe del termine stabilito dai regolamenti UE, perciò è necessario che gli agricoltori definiscano al più presto i piani colturali. Le domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. UE n. 809/2014 potranno essere presentate entro il 31 maggio. Le domande tardive (art. 13 del citato regolamento UE) si potranno presentare entro l'11 giugno 2021. Per queste domande verrà applicata una diminuzione del valore del pagamento dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

RISERVA NAZIONALE

Come sempre le aziende che hanno determinati requisiti possono chiedere i titoli PAC alla riserva nazionale. In via prioritaria possono accedere alla riserva i "giovani agricoltori" (fattispecie A) e i "nuovi agricoltori" (fattispecie B) a cui lo Stato membro deve garantire apposite risorse finanziarie. A seguire accedono gli agricoltori che gestiscono superfici agricole in zone di montagna (fattispecie C rischio abbandono) e svantaggiate (fattispecie D). Infine ci sono gli agricoltori destinatari di provvedimenti amministrativi e di decisioni giudiziarie che prevedono l'assegnazione di titoli.

TRASFERIMENTO DEI TITOLI

Come sempre l'agricoltore può decidere di trasferire, insieme alla terra, anche i propri titoli. Ma può anche trasferire i soli titoli senza terra cedendoli in via definitiva oppure affittandoli. I titoli non utilizzati per due anni consecutivi sono assorbiti dalla riserva. Ricordiamo che



non si possono cedere i titoli se si hanno posizioni debitorie verso l'organismo pagatore e chi li riceve deve essere un agricoltore attivo, a parte i casi di successione e di recesso anticipato di un contratto d'affitto. Il piccolo agricoltore deve recedere dal regime dei piccoli agricoltori e poi operare il trasferimento dei titoli.

IL GREENING

Per l'ultimo anno è attivo il pagamento "greening" che prevede i soliti tre obblighi: la diversificazione, la presenza di aree di interesse ecologico (EFA) e la conservazione dei prati.

Ricordiamo che l'obbligo della **diversificazione** prevede la presenza di almeno due colture nelle aziende con superficie a seminativo compreso tra 10 e 30 ha (la prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo) e la presenza di almeno tre colture nelle aziende con superficie a seminativo maggiore di 30 ha. La prima coltura non può essere superiore al 75% della superficie totale a seminativo e le due colture principali assieme non possono superare il 95%. E' utile rammentare che il periodo compreso tra

il 1° aprile e il 9 giugno di ogni anno viene preso a riferimento per l'individuazione della coltura principale.

Le aziende che investono più del 75% della superficie a seminativo a erba o altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a colture sommerse (riso) e a leguminose (es. medica e soia) sono esentate dall'obbligo della diversificazione. Ciò anche nel caso la rimanente superficie a seminativo sia superiore a 30 ettari.

All'obbligo delle **aree di interesse ecologico (EFA)**, sono soggette le aziende con superficie a seminativo superiore a 15 ettari nella percentuale del 5%. Sussiste l'esenzione dall'obbligo delle aziende che coltivano più del 75% della loro superficie a erba, altre piante erbacee da foraggio, a riposo, a leguminose (compresa la soia), a colture sommerse o a una combinazione di tali impieghi.

Con riferimento a tali superfici ricordiamo che è stato vietato l'impiego di prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici impiegate come EFA. Ricordiamo anche che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell'anno di domanda. Sui terreni lasciati a riposo è assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo nel periodo compreso fra 1° marzo e 30 giugno. Il Reg. 2393/2017 (modificando il paragrafo 1 dell'art. 4 del Reg. 1307/2013) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno dichiarate a riposo per cinque anni di seguito diventano prato permanente.

Il terzo obbligo del greening consiste nella **conservazione dei prati permanenti e dei pascoli**. Nelle zone ecologicamente sensibili non si possono convertire o arare i prati e pascoli permanenti; nelle altre zone si possono convertire solo a seguito di autorizzazione di Agea, che si considera rilasciata dopo la richiesta passati 30 giorni di silenzio-assenso.

GIOVANI AGRICOLTORI

E' sempre vigente per i giovani agricoltori pari al 50% dell'aiuto base per un massimo di 90 ettari. Il premio può essere richiesto entro cinque

anni dall'insediamento ed è richiedibile per i successivi cinque anni.

GLI AIUTI ACCOPPIATI

Ricordiamo di seguito i settori d'intervento. Il plafond destinato agli aiuti accoppiati è del 12,92% del plafond degli aiuti diretti.

- **Vacche da latte**

Il sostegno accoppiato del latte bovino si può chiedere se si rispettano tre parametri di qualità: tenore in cellule somatiche; tenore in carica batterica; contenuto di proteine. I capi allevati in zone montane o appartenenti ai circuiti DOP e IGP e regimi di qualità certificata devono rispondere solo a uno dei tre parametri di qualità.

- **Bufale da latte**

- **Vacche nutrici**

Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai registri genealogici o registro anagrafico; Vacche nutrici a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza; Vacche nutrici non iscritte i libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamento non iscritti nella BDN come allevamenti da latte.

- **Bovini da carne**

Il premio alla macellazione è destinato ai bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi allevati per almeno 6 mesi; bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi: allevati per almeno 12 mesi; allevati per almeno 6 mesi aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura oppure certificati ai sensi del Reg. UE 1151/2012.

- **Ovini**

Agnelle da rimonta; capi ovini e caprini macellati.

Per le coltivazioni l'aiuto accoppiato è concesso ai seguenti settori: **Frumento duro** coltivato nel centro-sud Italia; **Soia** nel Nord Italia, **Proteaginose** al centro Italia; **Leguminose** da granella ed erbai di sole leguminose al Sud, **Riso, Barbabietola da zucchero; Pomodoro da industria, Olivo e superfici olivicole**: Liguria, Puglia, Calabria; Puglia e Calabria con pendenza superiore al 7,5%; aderenti a sistemi di qualità.

2

PSR Veneto: nuovi bandi per il biologico, l'ottimizzazione delle tecniche irrigue e altri interventi

La Giunta Regionale, con deliberazione CR 11/2022, ha avviato l'iter per l'apertura di nuovi bandi, per un aiuto complessivo di 53,5 milioni di euro.

Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche da parte della fauna selvatica, alla riduzione degli impatti generati dalle pratiche agricole intensive sulle risorse idriche, alla tutela e incremento degli habitat seminaturali, all'erogazione dell'indennità compensativa in zona montana e, in particolare, alla conversione all'agricoltura biologica, individuata quale azione portante del Green Deal dell'Unione europea. Il provvedimento è ora all'esame della Terza Commissione del Consiglio Regionale. Di seguito sono riepilogati i 5 tipi d'intervento.

MISURA 4

INVESTIMENTI PER PREVENZIONE DANNI FAUNA SELVATICA

- *Tipo di intervento 4.4.3*

Strutture funzionali all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica

Dotazioni necessarie al miglioramento della coesistenza tra le attività agricolo/zootecniche e fauna selvatica.

L'intervento è finalizzato alla prevenzione dei danni recati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori, contribuendo così alla coesistenza delle diverse specie e alla salvaguardia della biodiversità.

Beneficiari: agricoltori (art.4 reg. 1307/2013), secondo specifici criteri di ammissibilità.

Risorse a bando: 500 mila euro

MISURA 10 - PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

- *Tipo di intervento 10.1.2*

Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue

L'intervento sostiene l'adozione di tecniche colturali e soluzioni irrigue

che rispondono agli obiettivi ambientali di adattamento al cambiamento climatico, tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde e di riqualificazione paesaggistica delle aree agricole.

In particolare il bando promuove l'attivazione di due azioni che mirano alla riqualificazione ambientale delle aree agricole attraverso l'incremento dell'avifauna e della connettività ecologica.

Beneficiari: agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); associazioni di agricoltori; enti pubblici che conducono aziende agricole.

Risorse a bando: 15 milioni di euro

- Tipo di intervento 10.1.6

Tutela ed incremento degli habitat seminaturali

L'intervento sostiene l'aumento della complessità ecosistemica e paesaggistica e il ripristino di condizioni di naturalità diffusa, attraverso la conservazione di prati umidi e la semina di colture a perdere. In particolare, il bando prevede l'attivazione alternativa di due distinte azioni: "Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide" e "Conversione a prato delle superfici seminative".

Beneficiari: agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); associazioni di agricoltori; enti pubblici che conducono aziende agricole

Risorse a bando: 3 milioni di euro.

MISURA 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA

- Tipo di intervento 11.1.1

Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica

L'intervento incentiva il passaggio dalle pratiche agricole ordinarie alle pratiche dell'agricoltura biologica. In particolare, gli elementi essenziali della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali.

Beneficiari: agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); associazioni di agricoltori; enti pubblici che conducono aziende agricole



Risorse a bando: 15 milioni di euro (risorse provenienti dall'European Union Recovery Instrument - EURI)

MISURA 13

INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI

- Tipo di intervento 13.1.1

Indennità compensativa in zona montana

L'intervento consiste nell'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zone montane, allo scopo di favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed ecocompatibili nelle zone montane.

Beneficiari: agricoltori (Articolo 4, Reg. UE n.1307/2013); associazioni di agricoltori; enti pubblici che conducono aziende agricole

Risorse a bando: 20 milioni di euro.

3

PSR Veneto: conferma anche per il 2022 degli impegni agroambientali

Sono stati approvati i bandi di apertura termini per la presentazione delle domande di conferma degli impegni agroambientali finanziati dal PSR Veneto.

Nel BUR del 25 febbraio 2022 sono state pubblicate le tre deliberazioni approvate dalla Giunta Regionale in merito agli impegni agroambientali del Programma di Sviluppo Rurale. I provvedimenti riguardano misure e beneficiari sia dell'attuale programmazione 2014-2020 che delle programmazioni precedenti.

Per tutti i bandi, la presentazione della domanda di conferma e il rispetto degli impegni assunti inizialmente sono le due condizioni indispensabili per poter beneficiare dei premi per l'anno in corso.

I bandi coinvolgono una platea di circa 10.000 beneficiari per un aiuto annuale complessivo di oltre 40 milioni di euro.

La scadenza per la presentazione delle domande di conferma è fissata al 16 maggio 2022.



Bando Isi Inail: le scadenze per la presentazione delle domande

Sono state rese note da INAIL le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto per gli investimenti previsti dal Bando ISI INAIL 2021 (vedi tabella).

Ricordiamo che per le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola è possibile accedere ai finanziamenti contenuti in due assi:

Asse 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
Asse 5 - Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.

Il Bando ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per "miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro" si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali. Inoltre ha l'obiettivo di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria per l'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l'obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Queste le condizioni di partecipazione al bando per i due assi.

ASSE 3 - PROGETTI DI BONIFICA DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il bando prevede un contributo del 65% sulle spese ammissibili (spese di progetto e spese tecniche e assimilabili), sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro. Si sottolinea che per il settore agricolo, si applica il massimale degli aiuti de minimis, pari a 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

ASSE 5 - PROGETTI PER MICRO E PICCOLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA PRIMARIA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Il bando prevede un contributo del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per i soggetti definiti "giovani agricoltori". Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

L'avviso prevede alcune importanti novità:

- Non sono ammissibili a finanziamento trattori con potenza nominale superiore a 130 Kw;
- Per il raggiungimento dei 120 punti minimi per la presentazione della domanda, è necessario rottamare o permutare un trattore di proprietà dell'impresa (ad eccezione dell'opzione per la quale l'acquisto della macchina agricola o forestale consente la meccanizzazione di un'operazione colturale o zootecnica precedentemente svolta manualmente)
- Nel caso di permuta di trattori o macchine di proprietà dell'impresa, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la permuta e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa, pari al 60% (50% per i giovani imprenditori agricoli) dell'importo del progetto.

Per la permuta o la rottamazione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, questi devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente da almeno due anni calcolati al 31/12/2019.

Queste sono le scadenze da rispettare.

| Calendario | Scadenze Isi 2021 |
|---|--|
| Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 2 maggio 2022 |
| Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 16 giugno 2022 entro le ore 18.00 |
| Download codici identificativi | dal 23 giugno 2022 |
| Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico | 12 settembre 2022 |
| Pubblicazione elenchi cronologici provvisori | Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico |
| Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda) | Periodo di apertura della procedura comunicato con la pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori |
| Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi | Alla data comunicata contestualmente alla pubblicazione degli elenchi cronologici provvisori |



Vigneti: aperte le domande di nuovi impianti fino al 31 marzo

E' disponibile sul portale SIAN l'applicazione per la compilazione delle domande per nuove autorizzazioni di impianti viticoli. Ricordiamo che il periodo di riferimento per la presentazione delle domande è compreso dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Nel Veneto i criteri per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni sono i seguenti: superficie massima richiedibile per ciascuna domanda: ettari 1; priorità per i vigneti biologici (0,6 punti) e per le superfici in forte pendenza nelle zone di montagna (0,4 punti).



Fotovoltaico sui tetti: entro marzo il primo bando

Il Ministro delle Politiche Agricole ha annunciato che entro marzo sarà pubblicato il primo bando per la misura "Parco Agrisolare" con un finanziamento di 1,5 miliardi di euro sui fondi del PNRR.

L'obiettivo è quello di installare i pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici ad uso produttivo, agricolo, zootecnico ed agroindustriale, per un totale di 4,3 milioni di metri quadri con una produzione stimata in 0,43 gigawatt (GW). L'installazione dei pannelli fotovoltaici dovrà avvenire con la contestuale riqualificazione delle strutture oggetto di intervento mediante la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento.

Secondo l'avviso pubblicato dal Mipaaf a fine dicembre 2021, che



aveva lo scopo di raccogliere le osservazioni degli operatori, potranno beneficiare dell'intervento: gli Imprenditori Agricoli e le Imprese Agroindustriali. L'avviso proponeva una massima ammissibile di € 1.500,00/kWp (Kilowatt Picco) e una potenza massima di 300 kWp. Agli interventi realizzati verrebbe riconosciuto un incentivo in conto capitale fino al 65%

5

incrementato del 25% per i giovani. Le condizioni precise saranno comunque note solo quando verrà pubblicato il bando.

Come abbiamo scritto più volte, le aziende agricole che hanno un interesse per il fotovoltaico e sono nelle condizioni descritte dovrebbero quanto prima dotarsi di un progetto per la riqualificazione del tetto e l'installazione di pannelli fotovoltaici e di un preventivo di spesa.

Emissioni in atmosfera: registro delle concimazioni azotate obbligatorio per tutte le aziende con Sau superiore a 14,8 ettari

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 di approvazione del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA). Si tratta di una disposizione prevista dal D.lgs. n. 81/2018 che ha recepito la direttiva NEC (direttiva UE 2016/2284 National Emission Ceilings - vedi newsletter n.5/2022).

A seguito dell'approvazione di tale programma entrano in vigore nuovi obblighi già inseriti nel Quarto programma d'azione nitrati" approvato nel 2021 dalla Regione del Veneto e previsti nella correlata disciplina per la distribuzione agronomica dei fertilizzanti azotati.

Le nuove disposizioni che vengono attivate sono le seguenti con la pubblicazione del programma sono le seguenti.



► **UTILIZZAZIONE DEI LIQUAMI (ART. 5 C. 8_BIS):**

“Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere), al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniaca.

REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI AZOTATE (ART. 25 C. 1_TER.):

Il registro delle concimazioni azotate diventa obbligatorio per tutte

le aziende - ubicate in zona ordinaria e in zona vulnerabile - con una superficie agricola utilizzata superiore a 14,8 ettari al fine di consentire la quantificazione delle emissioni dovute agli interventi di fertilizzazione.

Per la sola zona ordinaria, ai fini del calcolo della SAU che fa scattare l'obbligo di tenuta del registro non vanno computate le superfici a prato, pascolo e prato-pascolo rientranti nelle zone svantaggiate montane.

Decreto Milleproroghe: novità per investimenti 4.0, biogas, revisione macchine agricole e registro dei cereali, registro elettronico dei farmaci

Il decreto Milleproroghe, approvato nei giorni scorsi con voto di fiducia porta con sé numerosi interventi che interessano le imprese agricole. Novità importanti riguardano gli Investimenti 4.0, le scadenze fiscali delle imprese interessata da aviarìa e Psa, gli incentivi per gli impianti di biogas, la revisione delle macchine agricole, il registro elettronico dei farmaci. Vediamo di seguito i singoli punti.



ora procedere rapidamente a definire il quadro attuativo, a partire dalle modalità di esecuzione della revisione fino alla tipologia di controlli da svolgere sulle macchine grandi.

TRACCIABILITÀ FARMACI VETERINARI

La tracciabilità dei medicinali veterinari e dei medicati all'interno del Registro elettronico nazionale, "Vetinfo" è stata prorogata dal 28 gennaio al 30 aprile 2022. La motivazione del rinvio è l'ancora troppo frequente disallineamento tra software privati e il sistema di registrazione di Vetinfo.

INVESTIMENTI 4.0

Il decreto allunga di sei mesi il periodo per completare gli investimenti agevolati che sono stati prenotati entro la fine dell'anno passato. In pratica viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali sia ordinari che relativi a Industria 4.0, che sono stati ordinati con pagamento di un acconto non inferiore al 20% entro il 31 dicembre 2021. In questo modo si consente di accedere alla versione più elevata del credito d'imposta.

INCENTIVI BIOGAS

I nuovi impianti di cogenerazione in ambito agricolo alimentati a biogas potranno accedere al regime degli incentivi statali anche per il 2022. Si tratta di una proroga è fondamentale per dare continuità agli investimenti negli impianti con potenza non superiore ai 300 Kw, in attesa che sia definito il nuovo sistema di incentivazione per le bioenergie, di cui al D.lgs. 199/22 che ha recepito la direttiva europea sulle rinnovabili (RED II). La proroga per l'anno in corso riguarda gli impianti realizzati da imprese agricole, anche in forma consortile, alimentati per almeno l'80% da reflui e scarti di produzione derivanti prevalentemente dalle stesse aziende.

REVISIONE MACCHINE AGRICOLE

Le macchine agricole immatricolate entro il 1983, che avrebbero dovuto essere revisionate entro il 30 giugno dell'anno scorso, ora possono attendere fino al 31 dicembre 2022. La scadenza è stata posticipata per la mancanza di un quadro di riferimento che indicasse le modalità di applicazione della revisione. Si dovrebbe

REGISTRO TELEMATICO DEI CEREALI E DELLE FARINE DI CEREALI

Con il Decreto Milleproroghe è stata modificata la norma (art.1, comma 139, della Legge 178/2020) che istituiva il registro telematico per la registrazione delle movimentazioni di cereali e sfarinati di cereali, sia di provenienza nazionale che estera. Il registro è istituito presso il SIAN. La nuova formulazione precisa che sono tenute alla registrazione le aziende agricole, le cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di importazione e le imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali qualora la quantità del singolo prodotto superi la soglia di 30 tonnellate annue (erano 5). Pertanto per il settore agricolo la disposizione potrà interessare, le aziende agricole di coltivazione e gli allevamenti. La registrazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello dell'effettuazione delle operazioni. Il Mipaaf dovrebbe adottare un apposito decreto attuativo entro il prossimo 30 aprile.

Il decreto Milleproroghe ha fissato anche le sanzioni per eventuali inadempienze. Dal 1° gennaio 2024 i soggetti che, essendovi obbligati, non istituiranno il registro sul quale annotare le movimentazioni di cereali e sfarinati, saranno soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 4.000 euro. Anche la non corretta e tempestiva tenuta del registro comporta una sanzione, in questo caso, compresa tra 500 e 2.000 euro. I controlli verranno operati dall'Ispettorato Centrale per la Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Credito d'imposta per la formazione 4.0

Fino al 31 dicembre 2022 è possibile usufruire del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0. Essa è rivolta ai LAVORATORI DIPENDENTI e non quindi agli imprenditori. In estrema sintesi, una azienda può far svolgere ai propri dipendenti attività di formazione, e per questo motivo può ricevere un credito di imposta, modulabile in funzione della dimensione aziendale, pari ad una percentuale del costo orario del dipendente, moltiplicato per il numero di ore di formazione (svolta, accertata e documentata da un soggetto accreditato, tra cui gli enti di formazione). Le attività formative dovranno riguardare esclusivamente quelle di seguito riportate:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Si evidenzia che possono essere ammesse al beneficio del credito d'imposta, oltre alle spese sostenute per la formazione del personale dipendente, anche le seguenti spese:

- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese



generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
 - costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
- Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici di Confagricoltura di riferimento.

7

Rivalutazione agevolata dei terreni: riaperti i termini

Il "Decreto Energia", approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 febbraio, tra le altre cose prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, oltre che delle partecipazioni, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, non in regime d'impresa, da persone fisiche e società semplici. L'imposta sostitutiva è stata fissata nella misura del 14% e può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il 15 giugno 2022, termine entro il quale è richiesta anche la redazione della perizia di stima.

Per quanto riguarda i terreni agricoli si ricorda che la cessione genera plusvalenza solo se posseduti da meno di cinque anni (per i terreni ricevuti per successione non è necessario verificare il requisito del possesso quinquennale mentre, per quelli ricevuti in donazione, ai fini del computo del quinquennio va considerata la data di acquisto originaria del donante). La cessione di terreni edificabili, invece, genera sempre plusvalenza.



SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La sospensione dell'attività di impresa nell'ambito agricolo

Con il c.d. Decreto Fiscale (d.l. 146/2021, convertito in legge 215/2021), il legislatore è intervenuto riformando l'art. 14 del d. lgs. 81/2008, meglio conosciuto come il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con lo scopo di fronteggiare la piaga sociale degli infortuni sul lavoro, il legislatore ha inasprito i poteri conferito all'Ispettorato del Lavoro, riconoscendogli il potere di sospendere l'attività di impresa, quando ricorra, in via alternativa, una delle seguenti ipotesi:

- almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
- gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Di norma, la revoca del provvedimento di sospensione è consentito purché:

- sia intervenuta la regolarizzazione dei lavoratori c.d. "in nero";
- siano state ripristinate le regolari condizioni di lavoro;
- siano state rimosse le conseguenze pericolose derivanti dalla violazione del d. lgs. 81/2008;
- siano state pagate le sanzioni pecuniarie amministrative previste.

8 Rispetto alla disciplina generale, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è recentemente intervenuto, con la nota n. 151 del 02.02.2022, per fornire alcuni chiarimenti a proposito della revoca del provvedimento di sospensione intervenuto nei confronti di attività agricole o, comunque, caratterizzate dalla natura stagionale o avventizia delle prestazioni di lavoro.

In particolare, quando la sospensione è motivata dalla presenza di lavoratori irregolari, la revoca è sempre consentita alla mera condizione che sia intervenuta la regolarizzazione del personale con soluzioni contrattuali diverse, purché compatibili con la prestazione di lavoro subordinato già resa. È esclusa la necessità, ai fini della revoca, di dover procedere all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore o a tempo determinato per almeno tre mesi - ipotesi queste ultime che rimangono, comunque, necessarie per ottenere l'ammissione al pagamento della diffida e conseguente riduzione della c.d. massimizzazione prevista per il lavoro nero.

In sostanza, l'imprenditore agricolo, che, in conseguenza di un controllo dell'Ispettorato, abbia subito la sospensione della propria attività per avere impiegato lavoratori in nero, potrà ottenere la revoca di tale provvedimento semplicemente regolarizzando quei lavoratori anche per un periodo inferiore a tre mesi con la precisazione che, in questo modo, non potrà essere ammesso al pagamento della diffida. Di contro, se la regolarizzazione implica un'assunzione a tempo determinato, superiore a tre mesi, oltre alla revoca della sospensione sarà possibile anche beneficiare del pagamento della diffida.

Una precisazione è stata introdotta per i lavoratori extracomunitari, assunti in nero e privi di permesso di soggiorno. In questo caso, per la revoca della sospensione sarà necessario provare il pagamento della somma aggiuntiva e provvedere al versamento dei contributi di legge, ovvero dimostrare l'avvenuta denuncia contributiva. Non è chiaro, peraltro, come ciò possa avvenire considerata l'assenza della documentazione anagrafica e del permesso di soggiorno.

Contributi Inps: le aliquote 2022 per le aziende agricole

Con circolare n. 31 l'Inps ha fissato l'aliquota contributiva per il 2022, valida per gli operai a tempo determinato e indeterminato, nella misura del 29,70% di cui l'8,84% a carico del lavoratore. Per le aziende agricole che svolgono attività di trasformazione e manipolazione con processi di tipo industriale l'aliquota è confermata al 32,30%. L'Istituto di previdenza ricorda inoltre che la legge di Bilancio per il 2022 ha esteso la tutela Naspi agli operai agricoli a tempo indeterminato, apprendisti e soci lavoratori assunti come dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi. Esse da 1° gennaio devono quindi versare la contribuzione di finanziamento Naspi per gli operai agricoli che non sono più assoggettati all'aliquota contributiva per la disoccupazione del 2,75%.

Non è prevista alcuna variazione per i contributi da versare all'Inail. Le agevolazioni restano pari a 75% nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e al 68% per quelli svantaggiati.



Investimenti 4.0: le regole del 2022 per il credito d'imposta



10

Scende a 1.000 euro il limite per l'uso del contante



Contributi Coltivatori diretti e IAP

Arriva l'**Assegno Unico Universale Familiare**



Il decreto legislativo 198/2021: le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare



12

Il mercato dei prodotti agro-alimentari è notoriamente caratterizzato da forti squilibri tra domanda ed offerta. Spesso, alle grandi catene commerciali e/o distributive si contrappongono imprese agricole, che, a causa della loro debolezza contrattuale, sono costrette ad accettare le condizioni loro imposte al solo fine di poter vendere e/o distribuire i loro prodotti.

Si sono rivelati, poco efficaci per contrastare le distorsioni di mercato, gli strumenti giuridici ordinari: le clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), la disciplina della c.d. clausole vessatorie (art. 1341, comma secondo, c.c.). Strumenti che scontano tempi processuali eccessivamente lunghi per garantire un'effettiva tutela alla parte contrattuale debole o si prestano ad essere facilmente "aggirabili" ricorrendo ad una semplice doppia sottoscrizione. Neppure i tentativi della Commissione Europea, intervenuta a più riprese tra il 2009 ed il 2016, hanno sortito effetti significativi, *in primis* per la scelta dello strumento normativo costituito da una mera Comunicazione, atto di *soft law* privo di efficacia cogente.

La svolta è intervenuta con l'approvazione della Direttiva UE 2019/633 del 17.04.2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola ed alimentare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 25.04.2019.

Preso atto che, nella filiera agricola e alimentare sono comuni squilibri considerevoli nel potere contrattuale tra fornitori ed acquirenti (considerando n. 1) e che la produzione agricola, per sua natura, è caratterizzata da forte incertezza a causa della dipendenza dai processi biologici, dai fattori meteorologici, dalla natura deperibile e stagionale dei prodotti agricoli (considerando n. 6), si è intervenuti per contrastare un fenomeno che ha effetti negativi sul tenore della vita della comunità agricola (considerando n. 7).

LA DISCIPLINA EUROPEA

La Direttiva UE 2019/633 non ha come intento quello di imporre una disciplina standardizzata tra gli Stati membri attraverso la previsione di un livello massimo di tutela. Di contro, è stato introdotto "un livello minimo di tutela disciplinato dal diritto dell'Unione", che consente "agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre nel loro territorio norme nazionali più rigorose che prevedano un livello più alto di tutela dalle pratiche commerciali sleali", a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità, vale a dire che le norme più rigorose non siano eccessive rispetto allo scopo perseguito e non contrastino con le libertà ed i diritti fondamentali dell'Unione (considerando n. 39 e art. 9).

LA DISCIPLINA NAZIONALE

L'Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/633 con il decreto legislativo n. 198 del 08.11.2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.11.2021, con un lieve ritardo rispetto al *timing* previsto dalla Direttiva, il cui art. 13 imponeva l'adozione delle disposizioni nazionali entro il 01.05.2021, affinché le stesse fossero applicate dal 01.11.2021.

Il d. lgs. 198/2021 si compone di quattordici articoli, idealmente divisibili in tre parti, secondo la struttura già propria della Direttiva:

- una parte prima (artt. 1 - 7) sulla disciplina "sostanziale" portata dal decreto legislativo;
- una parte seconda (artt. 8 - 11) relativa all'Autorità di contrasto;
- una parte terza (artt. 12 - 14) con le disposizioni transitorie e finali.



I SOGGETTI DELLA DISCIPLINA

Le disposizioni di maggior interesse per le imprese agricole, tecnicamente qualificate come “fornitore” nel testo sia della Direttiva sia nel decreto legislativo – sebbene, in quest’ultimo, con qualche “scivolamento linguistico” – sono quelle contenute nei primi sette articoli del d. lgs. 198/2021.

Trattasi di disposizioni applicabili a qualsiasi cessione di prodotti agricoli ed alimentari concluse tra fornitori – è tale “qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari”, comprese le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori o le loro associazioni – ed acquirenti a prescindere da quello che ne è il fatturato. Rimangono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto le vendite di prodotti agro-alimentari conclusi tra fornitori e consumatori, che rimangono soggette alle disposizioni contenute nel c.d. Codice del Consumo (d. lgs. 206/2005).

LA FORMA ED IL CONTENUTO DEL CONTRATTO

Mutuando soluzioni già introdotte in materia di subfornitura nelle attività produttive dalla legge 192/1998 – altro settore che sconta, storicamente, squilibri assai considerevoli, analoghi a quelli della filiera agro-alimentare –, il legislatore nazionale ha previsto che i contratti di cessione di prodotti agro-alimentari debbano essere stipulati per atto scritto prima della consegna dei beni. La forma scritta è soddisfatta sia ricorrendo ad un contratto *ad hoc* sia a forme equipollenti come documenti di trasporto o di consegna, fatture o ordini di acquisto, purché, in questi casi, le parti contraenti abbia già stipulato tra loro un accordo quadro.

È, infatti, necessario che il contratto o l’accordo quadro garantisca il rispetto di un contenuto minimo prescritto direttamente dal legislatore, indicando durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento.

È previsto, peraltro, che i contratti di cessione non possano avere durata inferiore a dodici mesi, salvo deroghe legate alla stagionalità del prodotto. Tuttavia, la deroga deve essere concordata tra le parti o risultare da un contratto stipulato con l’assistenza delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Si intendono tali quelle rappresentate in almeno cinque CCIAA o nel CNEL. Le suddette organizzazioni possono operare anche tramite le loro articolazioni territoriali e di categoria. Il prezzo, invece, può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto.

In ogni caso, il contenuto del contratto deve essere rispettoso dei principi di trasparenza, di correttezza, di proporzionalità, di reciproca correttezza delle prestazioni, in ossequio alla natura sinallagmatica

della vendita, che “governano” i rapporti tra le parti prima, durante e dopo l’instaurazione del rapporto commerciale.

LE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Mutuando, invece, una soluzione già introdotta nella disciplina di tutela del consumatore, il d. lgs. 198/2021 distingue tra pratiche commerciali sleali vietate *tout court* ed altre che, pur astrattamente vietate, a certe condizioni possono essere ugualmente pratiche all’interno del mercato.

A) PRATICHE SEMPRE SLEALI

– Pagamento del corrispettivo oltre un certo termine

A tal fine la norma distingue fra Contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica e Contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica.

Per i contratti con consegna periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli o alimentari deperibili, il corrispettivo deve essere versato non oltre 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto, in cui la consegna sia stata effettuata (che non può essere comunque superiore al mese dal termine che le parti hanno previsto per la consegna) oppure non oltre 30 giorni dalla data in cui le parti hanno convenuto l’importo da corrispondere per il periodo di consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva. Per i contratti, sempre con consegna periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari non deperibili, il versamento del corrispettivo va effettuato non oltre 60 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto in cui la consegna stessa sia stata effettuata (che non può essere comunque superiore al mese dal termine che le parti hanno previsto per la consegna), oppure non oltre 60 giorni dalla data in cui le parti hanno convenuto l’importo da corrispondere per il periodo di consegna, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Per i contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari deperibili, è considerato pratica commerciale sleale il versamento del corrispettivo oltre 30 giorni dalla consegna ovvero oltre 30 giorni dalla data in cui le parti hanno concordato l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva. Per i contratti, invece, sempre con consegna su base non periodica, che hanno ad oggetto prodotti agricoli od alimentari non deperibili, è considerato, pratica commerciale sleale il versamento del corrispettivo oltre 60 giorni dalla consegna ovvero oltre 60 giorni dalla data in cui le parti hanno concordato l’importo da corrispondere, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Sempre in merito al pagamento del corrispettivo oltre i termini stabiliti dal Decreto, è previsto che, pur restando fermo il diritto per il fornitore



14

di avvalersi dei rimedi previsti dal decreto legislativo n. 231/2002 sulle transazioni commerciali, a seguito del mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi legali di mora, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Nel caso in cui il debitore è una P.A. del settore scolastico o sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, co. 4 del decreto legislativo 231/2002. La nuova previsione sui tempi di pagamento del prezzo dei prodotti agricoli ceduti abroga l'art. 62 III comma che faceva decorrere il termine legale (trenta o sessanta giorni) dall'ultimo mese di ricevimento della fattura.

Costituiscono **ULTERIORI PRATICHE SEMPRE SLEALI**:

- L'annullamento da parte dell'acquirente di ordini di prodotti agricoli od alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni; per alcuni settori o per casi particolari, il Ministero potrà, con decreto, prevedere che le parti possano convenire nel contratto termini di preavviso inferiori a 30 giorni;
- La modifica unilaterale da parte del fornitore o dell'acquirente, delle condizioni pattuite relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna, alle norme di qualità, ai termini di pagamento od ai prezzi, oppure relative a prestazioni di servizi accessori rispetto alla cessione;
- La richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli od alimentari (previsione già presente nell'art. 4 del DM 199/2012);
- L'inserimento nel contratto di clausole che obbligano il fornitore di farsi carico di costi per il deterioramento o la perdita dei prodotti che si verificano dopo la consegna all'acquirente;
- Il rifiuto da parte dell'acquirente o del fornitore di confermare per scritto le condizioni di un contratto in essere, salvo che il contratto riguardi prodotti che devono essere consegnati da un socio alla propria OP o cooperativa e sempreché lo statuto di queste ultime abbiano disposizioni con effetti analoghi ad un contratto di cessione di prodotti agricoli od alimentari;
- L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali o qualsiasi altra informazione commerciale del fornitore;
- La minaccia di mettere in atto o la messa in atto di ritorsioni commerciali da parte dell'acquirente verso il fornitore, in caso in cui quest'ultimo esercita dei suoi diritti legali o contrattuali;

- La richiesta al fornitore da parte dell'acquirente di risarcire il costo sostenuto per i reclami dei clienti relativi ai prodotti acquistati dal fornitore, benché non siano provate negligenze o colpa di quest'ultimo;

DIVERSO REGIME PER ALCUNI PRODOTTI AGRICOLI

I pagamenti eseguiti nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino ed i loro acquirenti soggiacciono, invece, alle seguenti condizioni:

- che i termini di pagamento specifici delle operazioni di vendita siano inclusi in contratti di tipo vincolanti ai sensi dell'art. 164 del Reg. UE n. 1308/2013 prima del 1.01.2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
- che i contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino ed i loro acquirenti diretti, siano pluriennali o lo diventino.

Si tratta di disposizione coerente con l'art. 3 n. 1 ultimo comma della direttiva n. 633/2019. Il particolare regime trae la sua giustificazione dal fatto che le uve e il mosto per la produzione di vino hanno, come asserisce la direttiva comunitaria, specifiche caratteristiche, in quanto le uve sono raccolte solo nel corso di un periodo dell'anno molto limitato, ma sono utilizzate per produrre vino che, in alcuni casi sarà venduto solo molti anni dopo. Al fine di rispondere a tale situazione specifica, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali, hanno tradizionalmente sviluppato, per la fornitura di tali prodotti, contratti tipo. Tali contratti tipo prevedono specifici termini di pagamento a rate. Poiché sono utilizzati dai fornitori e dagli acquirenti nell'ambito di accordi pluriennali, tali contratti tipo non si limitano pertanto a fornire ai produttori agricoli la sicurezza di relazioni di vendita durature, ma contribuiscono anche alla stabilità della filiera. Qualora detti contratti tipo siano stati elaborati da parti di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e siano stati resi vincolanti da uno Stato membro entro il 1° gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure qualora l'estensione dei contratti tipologia rinnovata da uno Stato membro senza che ai termini di pagamento siano apportate modifiche significative svantaggiose per i fornitori di uve e mosto, le disposizioni stabilite dalla direttiva in merito ai ritardi di pagamento non si applicano ai contratti tra fornitori di uve e mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti. Gli Stati membri hanno l'obbligo di notificare alla Commissione i relativi accordi di organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali e associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

B) PRATICHE SLEALI "RELATIVAMENTE VIETATE"

Le pratiche commerciali che seguono sono vietate non in modo assoluto come le precedenti, che non ammettono deroghe. Infatti le pratiche commerciali sotto descritte perdono la loro valenza negativa, ove le stesse sono precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro, ovvero in altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.

In altri termini si richiede che tali accordi quadro o contratti da perfezionarsi ai sensi dell'art. 4 IV comma, siano conformi ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza, nel senso che debbono essere retti sia nella fase della negoziazione che nella successiva esecuzione dai seguenti criteri: conformità della esecuzione a quanto concordato; correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precon-



trattuale; assunzione ad opera di tutte le parti della filiera dei propri rischi imprenditoriali; giustificabilità delle richieste.

L'art. 4, come dianzi ricordato, stabilisce quali pratiche commerciali sono vietate, salvo che le stesse risultano precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in altro accordo successivo. Tali pratiche commerciali "relativamente" vietate, risultano essere le seguenti:

- la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi per il marketing dei prodotti agricoli e alimentari effettuata dall'acquirente;
- la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

Come si vede si tratta di pratiche sleali c.d. "grigie", come la restituzione di prodotti invenduti, pagamenti per spese promozionali, per spese pubblicitarie, che possono trovare la loro soluzione e definizione attraverso la conclusione di accordi chiari e certi, improntati a criteri di buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali.

Da ultimo va precisato che al comma V dell'art. 4 si prevede l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima per iscritto, dei costi per il fornitore ed i criteri alla base di tale stima.

ALTRE PRATICHE SLEALI (art. 5)

Il contenuto dell'art. 9 della direttiva 633/2019, individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale. Le pratiche ivi elencate riproducono le pratiche già vietate a legislazione vigente, in quanto precedentemente disciplinate dall'art. 62 comma 2 del DL 1/2012 - qui riprodotte all'art. 5 comma 1, lettera da d) ad h) o dal Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali 19.10.2012 n. 199 - qui riprodotte all'art. 5 comma 1 lett. da i) ad k), nonché ulteriori pratiche commerciali che possono essere commesse dal fornitore o dall'acquirente.

Costituiscono altre pratiche sleali:

- l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
- l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione



16

oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;

- l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
- l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.

GLI EFFETTI GIURIDICI

Nei rapporti contrattuali, la violazione delle disposizioni dettate in materia di pratiche commerciali scorrette è causa di nullità. Non è chiaro, né chiarito dal legislatore, se la nullità sia assoluta, tale da poter essere fatta valere da entrambi i contraenti, o relativa, cioè azionabile dalla sola parte contraente debole. La logica del sistema dovrebbe indurre a ritenere che la nullità possa essere fatta valere solo dal fornitore, alla stregua di quanto accade nel diritto del consumo. Il che, peraltro, è coerente con la necessità di evitare che l'acquirente possa approfittare di condotte sleali da lui praticate per poi liberarsi dal rapporto contrattuale. Scelte ambigue operate dal legislatore nazionale, volte ad introdurre una tutela anche a favore dell'acquirente, potrebbero però deporre in senso contrario. È certo, invece, che la nullità sia parziale, riguardando la singola clausola, senza travolgere mai l'intero contratto.

Nei rapporti transfrontalieri, le disposizioni dettate a contrasto delle pratiche commerciali sleali costituiscono norme imperative tali da imporsi alle parti a prescindere dalla legge liberamente scelta nel regolamentare il rapporto. È da ritenersi, peraltro, che la natura imperativa sia limitata soltanto a quelle condotte già previste nella

Direttiva UE 2019/633 (art. 3, par. 4) e non si estenda alle ulteriori fattispecie introdotte dai singoli legislatori nazionali.

LE VENDITE SOTTOCOSTO

L'art. 7 del d. lgs. 198/2021 completa la tutela prevista a favore del fornitore, occupandosi delle vendite sottocosto. Queste sono ammesse solo se il prodotto invenduto è a rischio di deperibilità o quando si tratta di vendite programmate e già concordate con il fornitore in forma scritta. Quand'anche concordate, il fornitore non deve sopportare le conseguenze economiche che derivano dal deperimento o dalla perdita dei prodotti venduti sottocosto. La violazione della relativa disposizione non ha, quale conseguenza, la nullità della clausola contrattuale, bensì l'automatica sostituzione del prezzo praticato con quello risultante dalle fatture d'acquisto o, in subordine, con quello rilevato dall'ISMEA o, in estremo subordine, con quello praticato nel mercato di riferimento per prodotti similari.

LE BUONE PRATICHE COMMERCIALI

L'art. 6 favorisce le buone pratiche commerciali attraverso la stipulazione di accordi e di contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni purché garantiscano il rispetto dei seguenti principi: conformità dell'esecuzione a quanto concordato, correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale, assunzione dei rischi propri imprenditoriali, giustificabilità delle richieste.

L'AUTORITÀ NAZIONALE DI CONTRASTO

La seconda parte del d. lgs. 198/2021 si concentra sull'Autorità di contrasto incaricata di applicare i divieti previsti dalle precedenti disposizioni dello stesso decreto. Tale funzione è stata conferita all'ICQRF, acronimo di Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari del MIPAAF. Le sue funzioni sono analoghe a quelle conferite a molte altre Autorità indipendenti:

- avvio e conduzione di indagini;
- richiesta di informazioni;
- compimento di ispezioni;
- accertamento delle violazioni;
- avvio dei procedimenti sanzionatori;
- pubblicazione dei provvedimenti inflitti;
- relazione sulle attività svolte.

L'attività di indagine può svolgersi sia d'ufficio sia su denuncia di qualsiasi soggetto interessato. La legittimazione è riconosciuta a qualsiasi soggetto stabilito nel territorio nazionale, all'Autorità di contrasto di un altro Stato membro, dalle organizzazioni di produttori e di fornitori o loro associazioni. Discutibile e non conforme all'art. 5, par. 1, della Direttiva UE 2019/633 è l'aver escluso dai soggetti legittimati a presentare denuncia all'ICQRF i fornitori che non hanno sede nel territorio nazionale.

È evidente che per essere sufficientemente efficace l'attività dell'ICQRF dipenda dalle risorse, in termini di mezzi e personale, che gli saranno assegnati. Sul punto, però, il d. lgs. 198/2021 non lascia grandi spiragli, considerata la clausola di invarianza finanziaria contemplata dal suo art. 13.

Infine, le sanzioni previste ed irrogabili ad opera dell'Autorità nazionale di contrasto sono di natura pecuniaria. È colpito il fatturato realizzato in misura variabile a seconda della natura dell'illecito commesso con un limite massimo pari al 10%. Al contempo, sono previsti minimi sanzionatori edittali variabili che vanno da € 1.000,00 a € 30.000,00.

A cura dell'avv. Daniel Piran